

6 SETTEMBRE 2024 ore 10:00

**APPLICAZIONE CCNL PER GLI APPALTI:
RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI**

RELATORE: ING. CRISTIAN PROSIA

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu





AGENDA

Applicazione CCNL per appalti: rischi e sanzioni per gli Enti

01

LA GIURISPRUDENZA SUL CASO

- Sentenza n. 10886 del 18.12.2023 del Consiglio di Stato
- TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137
- TAR Brescia, ordinanza 12.03.2024 n. 89
- TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3735

02

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

03

Q&A

Applicazione CCNL per appalti: rischi e sanzioni per gli Enti

01

LA GIURISPRUDENZA SUL CASO

- Sentenza n. 10886 del 18.12.2023 del Consiglio di Stato
- TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137
- TAR Brescia, ordinanza 12.03.2024 n. 89
- TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3735



APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

LA GIURISPRUDENZA DEL CASO



Art. 11 comma 1: Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

Comma 1: Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente

- **Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2023 n.10886**
(L'applicazione di un determinato CCNL non può essere imposta agli operatori economici.)
- **TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137**
(Omessa indicazione del CCNL nella lex specialis: possibilità per gli operatori economici di formulare offerte)
- **TAR Brescia, ordinanza 12.03.2024 n. 89**
(La valutazione della "equivalenza" del CCNL applicato dall'impresa)
- **TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3735**
(CCNL sopravvenuto e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2023 n.10886

Il contesto

La ricorrente ha lamentato, in particolare, l'omessa verifica della congruità del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016

"Ulteriore profilo di criticità si è ravvisato nella possibilità, ancora una volta ritenuta dal Rup, di applicare il CCNL Metalmeccanici, in luogo di quello del settore edile, con ricadute negative sui minimi salariali inderogabili. "

I punti dell'appellante

- *«l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo che il concorrente debba applicare un contratto collettivo appropriato rispetto all'oggetto dell'appalto, ha poi ritenuto ammissibile un'offerta - quale è quella aggiudicataria - che preveda di applicare il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, in luogo del **CCNL Edilizia**, a fronte di un appalto avente ad oggetto lavorazioni riconducibili per il 64,96 % al settore dell'edilizia;*
- *critica le statuizioni di prime cure che hanno respinto le doglianze volte a censurare **l'omessa verifica di congruità del costo della manodopera** indicato dalla controinteressata da parte della stazione appaltante e poi la successiva verifica "in sanatoria" operata dal RUP dopo l'aggiudicazione;*
- *[...]*»

OGGETTO

Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali.

PARTI

1. Società Matarrese s.p.a. (Ricorrente)
2. General Service Group S.r.l.

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Sentenza n. 5665/2023 del Consiglio di Stato

Il CdS

1 È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'applicazione di un determinato contratto collettivo **non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti** quale requisito di partecipazione né l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione

2 In particolare, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, l'aggiudicazione di un appalto **si palesa illegittima ove l'aggiudicatario non abbia, nella sua offerta, indicato i costi di manodopera, ovvero ove tali costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti**, ciò assurgendo alla natura di vizio invalidante, non ascrivibile al novero delle mere irregolarità

Non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante quella di esigere dagli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara, un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare

Non è sufficiente a invalidare l'aggiudicazione la mera mancata formalizzazione di tale controllo, in assenza di qualsiasi deduzione (supportata da elementi di prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto conseguenze sostanziali

OGGETTO

Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali.

PARTI

1. Società Matarrese s.p.a. (Ricorrente)
2. General Service Group S.r.l.

DIRITTO DEFINITO DAL CdS

- 1 La Stazione Appaltante non può imporre l'obbligo dell'utilizzo di un CCNL indicato nella lex specialis
- 2 E' legittima l'esclusione dalle procedure di gara quando non vengono indicati i costi della manodopera

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Sentenza n. 5665/2023 del Consiglio di Stato

Il CdS

1 In primo luogo, deve rilevarsi che nella verifica di congruità dei costi della manodopera ex artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), non è stabilito l'obbligo del contraddittorio con l'impresa.

si consideri che il costo della manodopera considerato nel progetto di gara è stato calcolato sulla base delle tabelle del costo orario degli operai dipendenti delle imprese edili e che la GSG, con scelta legittima per quanto esposto nell'esame del primo motivo di appello, ha dichiarato di applicare il CCNL metalmeccanici, che prevede un costo medio orario inferiore

Infatti, la verifica demandata alla stazione appaltante in forza del combinato disposto delle norme sopra citate attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui essa non dà luogo ad un sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta che tende a indagare la serietà e affidabilità dell'offerta nel suo complesso

2 In secondo luogo, la doglianza concernente il contratto collettivo applicato dall'aggiudicataria non fornisce alcun elemento idoneo a sovvertire la verifica effettuata dalla stazione appaltante.

OGGETTO

Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali.

PARTI

1. Società Matarrese s.p.a. (Ricorrente)
2. General Service Group S.r.l.

DIRITTO DEFINITO DAL CdS

- 1 La Stazione Appaltante non può imporre l'obbligo dell'utilizzo di un CCNL indicato nella lex specialis
- 2 E' legittima l'esclusione dalle procedure di gara quando non vengono indicati i costi della manodopera

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Sentenza n. 5665/2023 del Consiglio di Stato

Il CdS

- 3 Quanto alla prima parte del motivo concernente la coerenza dei costi della manodopera di GSG rispetto ad altri concorrenti, il Collegio ritiene che l'argomento dell'appellante secondo cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (dovendo la verifica di congruità di un'offerta essere condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto) non sovverte il condivisibile ragionamento del primo giudice.

Il costo della manodopera è stato determinato dai progettisti nel rispetto dei parametri di legge e che tale indicazione contenuta nel progetto posto a base di gara non è stata censurata da nessun operatore economico partecipante alla gara (premessa maggiore)

- *l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione;*
- *l'applicazione di altro CCNL da parte dell'impresa non può essere a priori sanzionata dalla Stazione Appaltante con l'esclusione*

OGGETTO

Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali.

PARTI

1. Società Matarrese s.p.a. (Ricorrente)
2. General Service Group S.r.l.

DIRITTO DEFINITO DAL CdS

- 1 La Stazione Appaltante non può imporre l'obbligo dell'utilizzo di un CCNL indicato nella lex specialis
- 2 E' legittima l'esclusione dalle procedure di gara quando non vengono indicati i costi della manodopera

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137

Il contesto

La ricorrente, in particolare, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso che possono sintetizzarsi come segue:

- 1 «Con il primo motivo lamenta, in estrema sintesi, la ricorrente la violazione dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto, trattandosi di un appalto di servizi, la stazione appaltante, per determinare l'importo posto a base di gara, avrebbe dovuto indicare nei documenti di gara i costi della manodopera, non soggetti a ribasso.»
- 2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 11 D.Lgs. n.36/2023 atteso che, pur prevedendo la norma l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato, negli atti di gara impugnati non risulta alcuna indicazione in tal senso.

Detta omessa indicazione consentirebbe agli operatori economici, nel formulare le offerte, di operare ribassi anche sui costi della manodopera in violazione di legge ed impedirebbe, comunque, ai concorrenti di elaborare una offerta ben ponderata

Detta omessa indicazione non consentirebbe una corretta analisi dei costi della manodopera e quindi della relativa congruità non ch  delle tutele minime per i servizi da affidare

OGGETTO

Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare

PARTI

- Sapio Life S.r.l.(Ricorrente)
- Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Salute

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137

Il TAR

1 "la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l'astratta impossibilità per un qualsiasi operatore "medio" di formulare un'offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall'esecuzione del contratto)"

Comma 1 del citato art. 11: "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"

Non preclude la possibilità di formulazione adeguata e consapevole delle offerte. *"mentre il rispetto delle norme a tutela dei livelli retributivi dei lavoratori costituisce per gli operatori economici un vincolo inderogabile, la determinazione tabellare del costo del lavoro costituisce per la stazione appaltante soltanto un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica"*

2 Che detta omissione non sia preclusiva tout court della possibilità per gli operatori di formulare un'offerta adeguata si ricava, in primo luogo, dalla previsione contenuta nel comma 1 del citato art. 11 nonché dal successivo comma 3 che, ispirato alla tutela della libertà di iniziativa economica

OGGETTO

Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare

PARTI

- Sapio Life S.r.l.(Ricorrente)
- Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Salute

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137

Il TAR

1 "la previsione della *lex specialis* deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l'astratta impossibilità per un qualsiasi operatore "medio" di formulare un'offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall'esecuzione del contratto)"

Comma 1 del citato art. 11: "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"

Non preclude la possibilità di formulazione adeguata e consapevole delle offerte. "mentre il rispetto delle norme a tutela dei livelli retributivi dei lavoratori costituisce per gli operatori economici un vincolo inderogabile, la determinazione tabellare del costo del lavoro costituisce per la stazione appaltante soltanto un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica"

2 Che detta omissione non sia preclusiva tout court della possibilità per gli operatori di formulare un'offerta adeguata si ricava, in primo luogo, dalla previsione contenuta nel comma 1 del citato art. 11 nonché dal successivo comma 3 che, ispirato alla tutela della libertà di iniziativa economica

OGGETTO

Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare

PARTI

- Sapio Life S.r.l.(Ricorrente)
- Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Salute

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 Possibilità per gli operatori economici di formulare offerte anche con omessa dichiarazione del CCNL nella *lex specialis* di gara

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Catania, 06.06.2024 n. 2137

Il TAR

Nonostante l'obbligo, ora codificato, per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il CCNL, la mancata indicazione nella lex specialis del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato è stata ritenuta dal TAR Catania non preclusiva tout court della possibilità per gli operatori di formulare un'offerta adeguata

Da qui la conclusione che, nonostante il chiaro disposto dell'art. 11, comma 2, l'omessa indicazione del CCNL negli atti di gara non costituisce una clausola immediatamente escludente tale da consentire l'impugnativa immediata da parte dell'operatore economico, potendo pur sempre quest'ultimo individuare, sulla base delle suddette indicazioni, il contratto applicabile di riferimento o comunque altro ritenuto equivalente

OGGETTO

Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare

PARTI

- Sapio Life S.r.l.(Ricorrente)
- Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Salute

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 Possibilità per gli operatori economici di formulare offerte anche con omessa dichiarazione del CCNL nella lex specialis di gara

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Brescia, ordinanza 12.03.2024 n. 89

La valutazione della "equivalenza" del CCNL applicato dall'impresa

La dichiarazione di equivalenza resa dall'impresa, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Dlgs. n. 36/2023, tra le tutele del CCNL indicato dall'operatore economico e quelle dei CCNL riportati nel disciplinare di gara, deve essere verificata in termini sia giuridici che economici dalla Stazione Appaltante nel corso della verifica di congruità dell'offerta.

In base all'art. 11, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito dall'impresa nell'offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l'applicazione di un CCNL che comporti minori tutele economiche e normative.



La suddetta norma determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto **occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione**. È stato ritenuto, pertanto, che un'impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla Stazione Appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto

OGGETTO

Lavori relativi all'adeguamento ventilazione e condizionamento degli impianti della sala cardiocirurgica ospedale di Mantova

PARTI

- SIRIMED SRL (Ricorrente)
- RVM IMPIANTI SRL

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 Non bisogna ledere il principio della concorrenza e di massima partecipazione

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Brescia, ordinanza 12.03.2024 n. 89

Il TAR ha formulato le seguenti osservazioni

1 "D'altra parte, la stessa soglia di anomalia individuata nel disciplinare di gara conferma indirettamente la possibilità di reperire sul mercato **sconti analoghi** a quello proposto dalla ricorrente, salvo l'onere per le imprese di giustificare la capacità di raggiungere un simile livello di risparmio grazie all'organizzazione interna e ai rapporti con i fornitori. Sotto quest'ultimo profilo, si osserva che la scadenza dei preventivi dei fornitori si verifica di frequente nel corso della procedura di gara, e normalmente richiede soltanto l'aggiornamento dei preventivi stessi in sede di verifica di anomalia, in modo da stabilire se l'inflazione sopravvenuta incida sui margini"

2 "in base all'art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell'offerta **non può essere ottenuto in danno dei lavoratori** mediante l'applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative"

3 "occorre precisare ulteriormente che **non è necessaria la parità di retribuzione**, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all'imposizione di un CCNL unico."

Inoltre, se l'offerente dichiara di applicare diversi CCNL ai lavoratori impiegati nell'appalto, **la Stazione Appaltante dovrà svolgere valutazioni separate per ciascuno dei contratti collettivi indicati dall'impresa**, in modo da poter stabilire se i suddetti contratti garantiscono tutele normative confrontabili con quelle dei CCNL indicati nel disciplinare di gara.

OGGETTO

Lavori relativi all'adeguamento ventilazione e condizionamento degli impianti della sala cardiocirurgica ospedale di Mantova

PARTI

- SIRIMED SRL (Ricorrente)
- RVM IMPIANTI SRL

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 **Non bisogna ledere il principio della concorrenza e di massima partecipazione**

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3735

Contesto

Dopo aver diffidato la stazione appaltante dal procedere all'aggiudicazione, la ricorrente (che svolge il servizio in proroga tecnica) ha impugnato la determinazione in parola, sostenendo che occorre sottoporre l'offerta della Security Service ad una rinnovata verifica di anomalia per appurarne la sostenibilità economica, specialmente per ciò che concerne il rispetto dei minimi salariali inderogabili, essendo stato nelle more approvato il nuovo C.C.N.L. del settore della Vigilanza Armata e Portierato, con il previsto incremento del costo orario della manodopera.

Il TAR

Sono eccepiti l'irricevibilità del ricorso per tardività nonché l'inammissibilità per carenza di interesse e per violazione del ne bis in idem, considerando che la ricorrente:

- avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'originaria determinazione di aggiudicazione n. 195/2022 (di cui è stata disposta la reviviscenza);
- non è titolare di un interesse qualificato a pretendere la verifica di anomalia dell'offerta del concorrente (essendo anche la sua offerta inadeguata a sostenere i costi del rinnovo del C.C.N.L.);

La suddetta esigenza di aggiornare la verifica di congruità dell'offerta attiene alle sole sopravvenienze di fatto e di diritto che intervengano nel corso del procedimento amministrativo e prima dell'aggiudicazione, mirando la loro doverosa considerazione a preservare la garanzia di affidabilità dell'offerta nel corso della sua esecuzione; viceversa, è del tutto eccezionale la possibilità di incidere sull'assetto degli interessi dopo l'aggiudicazione.

OGGETTO

Servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania

PARTI

- Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. (Ricorrente)
- Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 CCNL sopravvenuto e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3735

Il TAR

Il TAR Campano ha risposto che nell'ipotesi di reviviscenza dell'originaria aggiudicazione, a seguito di contenzioso (senza che occorra rinnovare l'iter amministrativo), il giudicato non lascia spazio a nuovi interventi della Stazione Appaltante, la quale è tenuta a ripristinare la situazione anteriore (aggiudicazione precedentemente disposta), intangibile alle ipotetiche nuove questioni sempre prospettabili, producendo altrimenti la conseguenza di rendere costantemente indeterminabile l'attività amministrativa e permanentemente instabile la sorte della gara.

In questi casi, non vi è quindi alcun obbligo per la Stazione Appaltante di rinnovare la verifica di anomalia, già svolta e conclusasi positivamente nei confronti dell'aggiudicataria, che può legittimamente pretendere di stipulare il contratto e avviare il servizio

Inoltre, anche dal punto di vista dell'interesse pubblico generale, secondo il TAR Napoli, contraddice il principio di buon andamento dell'Amministrazione la prefigurazione di un perdurante obbligo di rinnovare le fasi della gara, nell'ipotesi in cui vi sia l'obbligo di conformarsi alla sentenza e risulti prevalente la necessità di concludere il procedimento, che ha vissuto una fase di stasi per il corso dell'iter giudiziario.

OGGETTO

Servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania

PARTI

- Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. (Ricorrente)
- Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 CCNL sopravvenuto e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3735

Ne consegue:

Da ciò discende che occorrerà:

- 1 assicurare l'adeguamento dei livelli retributivi
- 2 la censurata mancanza non si riverbera in vizio dell'aggiudicazione.

Va premesso che all'adeguamento si sarebbe dovuto far fronte anche qualora il procedimento amministrativo non avesse subito la stasi prodotta dal contenzioso instaurato e, avviato il rapporto sulla base dei costi della manodopera stimati, si fosse posto l'obbligo di applicare i nuovi livelli salariali.

Questo aspetto concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi. *



In conclusione, la questione prospettata con il ricorso rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal che non può essere predicata l'illegittimità dell'aggiudicazione (riequilibrio contrattuale art. 9 del d.lgs. n. 36/2023).

* In particolare, già l'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 stabiliva che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra le quali "la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti" (co. 1, lett. c), n. 2).

OGGETTO

Servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania

PARTI

- Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. (Ricorrente)
- Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.

DIRITTO DEFINITO DAL TAR

- 1 CCNL sopravvenuto e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

LA GIURISPRUDENZA DEL CASO

La verifica del rispetto dei minimi salariali è sempre obbligatoria.



Nella sentenza **TAR Napoli, 07.11.2023 n. 6128**, il Giudice Amministrativo ha riscontrato la violazione, da parte della Stazione Appaltante, degli artt. 11, 41, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, non avendo quest'ultima sottoposto l'offerta dell'aggiudicataria al necessario controllo finalizzato a verificare il rispetto dei minimi salariali alla luce dell'indicato costo della manodopera.

In forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. 36/2023, prima dell'aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.

Ad avviso del TAR, tale accertamento (che non dà luogo ad un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo) è sempre obbligatorio. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'art. 36 Cost..

In altri termini, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

In applicazione dei suddetti principi, la Stazione Appaltante non può quindi disporre l'aggiudicazione del contratto omettendo l'inevitabile verifica sopra indicata, in particolar modo in presenza di un servizio "ad alta intensità di manodopera".

DIRITTO DEFINITO DAL TAR/CdS

- 1 CCNL sopravvenuto e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
- 2 Non bisogna ledere il principio della concorrenza e di massima partecipazione
- 3 La Stazione Appaltante non può imporre l'obbligo dell'utilizzo di un CCNL indicato nella lex specialis
- 4 E' legittima l'esclusione dalle procedure di gara quando non vengono indicati i costi della manodopera
- 5 Possibilità per gli operatori economici di formulare offerte anche con omessa dichiarazione del CCNL nella lex specialis di gara

AGENDA

Applicazione CCNL per appalti: rischi e sanzioni per gli Enti

02

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti



2 APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

In Italia la contrattazione collettiva si articola su diversi livelli, da quello interconfederale (cui partecipa anche lo Stato), a quelli di categoria, locali e aziendali. I contratti che oggi hanno maggiore rilevanza pratica sono i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL), conclusi a livello di categoria.



Per consultare nel dettaglio i contratti collettivi di lavoro è possibile navigare sull'apposito portale del CNEL:

<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default>) identifica questi settori con i rispettivi costi orari minimi di Legge:

1. Metalmeccanico-industria
2. Lavanderia industriale
3. Igiene ambientale
4. Ristorazione collettiva
5. Settore cooperative
6. Settore turismo - Comparto aziende alberghiere
7. Settore socio-sanitario assistenziale educativo
8. Strutture associative ANFASS ONLUS
9. Settore pulizia e multiservizi
10. Settore imprese esercenti servizi postali in appalto
11. Settore operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della Difesa
12. Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali
13. Settore vigilanza e servizi fiduciari
14. Settore del terziario della distribuzione e dei servizi
15. Settore delle imprese edili ed affini
16. Settore servizi di call center tlc
17. Mobilità e attività ferroviarie
18. Settore soccorso alpino

DIRITTO DEFINITO DAL TAR/CdS

- 1 CCNL sopravvenuto e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
- 2 Non bisogna ledere il principio della concorrenza e di massima partecipazione
- 3 La Stazione Appaltante non può imporre l'obbligo dell'utilizzo di un CCNL indicato nella lex specialis
- 4 E' legittima l'esclusione dalle procedure di gara quando non vengono indicati i costi della manodopera
- 5 Possibilità per gli operatori economici di formulare offerte anche con omessa dichiarazione del CCNL nella lex specialis di gara
- 6 La verifica del rispetto dei minimi salariali è sempre obbligatoria

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

Il sito CNEL identifica ad oggi:

- 18 CCNL vigenti per il settore pubblico
- 992 CCNL vigenti per il settore privato

L'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, previsto all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è la fonte ufficiale sulla contrattazione collettiva nazionale. Vi si rendono accessibili al pubblico i testi autentici dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in Italia. Le parti sociali che sottoscrivono un CCNL devono depositarne il testo al CNEL.



| CCNL id | CCNL titolo |
|---------|---|
| S000 | CCNL del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| S003 | CCNL del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| S005 | CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali |
| S025 | CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali (dirigenti) |
| S105 | CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali |
| S125 | CCNL relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali (dirigenti) |
| S205 | CCNL relativo al personale del Comparto Sanità |
| S225 | CCNL dell'Area Sanità (dirigenti) |
| S305 | CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca |
| S325 | CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca (dirigenti) |
| S641 | CCNL del personale non dirigente del Coni |
| S642 | CCNL del personale dirigente del Coni |
| S651 | CCNL del personale non dirigente di Unioncamere |
| S821 | Forze di polizia ad ordinamento militare - personale non dirigente |
| S831 | Forze di polizia ad ordinamento civile - personale non dirigente |
| S841 | personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
| S842 | personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
| S811 | personale non dirigente delle Forze armate |

2 APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

La scelta della Stazione Appaltante rispetto al CCNL da indicare negli atti di gara: possibili linee guida

➔ Al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti di avere a disposizione criteri utili ad individuare il corretto CCNL applicabile, la relazione ANAC al Bando tipo n. 1/2023 ha fornito alcune indicazioni pratiche.

In particolare, l'Autorità chiarisce che è innanzitutto necessaria la corretta individuazione del codice CPV

L'individuazione del CPV è fondamentale, in quanto indicare un codice non congruente con la prestazione da affidare viola i **principi di trasparenza e pubblicità** che impongono alle stazioni appaltanti di fornire informazioni chiare e precise sulle procedure, al fine di consentire una valutazione sulla legittimità del loro operato.

Allo stesso tempo, l'indicazione di un CVP non corretto viola il **principio di par condicio**, poiché non consente a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati di conoscere le opportunità effettivamente esistenti, con una conseguente violazione del principio di tutela della concorrenza.



Una volta individuata la corretta classificazione dell'attività oggetto dell'appalto tramite il CPV, ANAC ritiene che la prima operazione che la Stazione Appaltante deve effettuare sia l'individuazione del CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire.



- ✓ codice ATECO
- ✓ verifica sull'archivio contratti del CNEL

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

La scelta della Stazione Appaltante rispetto al CCNL da indicare negli atti di gara: possibili linee guida

Per quanto concerne l'individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ANAC ricorda che il Ministero del Lavoro, anche sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, con l'interpello n. 27 del 15 dicembre 2015 aveva individuato i seguenti indici sintomatici da tenere in considerazione per l'individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative:

- numero complessivo dei lavoratori occupati;
- numero complessivo delle imprese associate;
- diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
- numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

2 APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

I contratti per cui non è richiesta l'applicazione di uno specifico CCNL

Sgli affidamenti di contratti di lavori e servizi aventi natura intellettuale non si applicano le clausole sociali, tra cui l'applicazione di uno specifico CCNL. Tale interpretazione poggia le basi sul combinato disposto dell'articolo 11 e 57, secondo cui l'articolo 11 costituisce enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 rappresenta invece la declinazione pratica di tale principio.

Ne consegue che l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 deve ritenersi perimetrata all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, il quale esclude espressamente i contratti di servizi aventi natura intellettuale.

Ciò anche in considerazione della difficoltà riscontrabili nell'individuazione di un CCNL di riferimento per i servizi aventi natura intellettuale, nonché nell'applicazione del principio dell'equo compenso.

ANAC, nella Relazione al bando tipo n. 1/2023, precisa inoltre che la stessa esclusione deve intendersi operante anche per le forniture senza posa in opera, considerato che l'articolo 11 costituisce una norma volta a tutelare le condizioni dei lavoratori, appare evidente che un contratto senza impiego di manodopera non rientra in tale ambito di applicazione.

2 APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

La dichiarazione di applicazione del CCNL o di CCNL equivalente

Qualora l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, deve *"indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente"* (art. 11, comma 3).

Tale dichiarazione è richiesta a tutti i concorrenti in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

È invece solo prima dell'aggiudicazione che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato **si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto** per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110." (art. 11, comma 4).



La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative deve essere redatta e valutata nell'ottica di dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisce tutele economiche e normative equiparabili.

2 APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

La dichiarazione di applicazione del CCNL o di CCNL equivalente

☞ La ratio dell'articolo 11 è quella di evitare che il ricorso a CCNL meno tutelanti per il lavoratore sia utilizzato per massimizzare il ribasso che il concorrente è tenuto ad offrire in gara, a discapito sia dei lavoratori, che dei principi di concorrenza e par condicio.

In particolare, ANAC suggerisce di effettuare la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:

- retribuzione tabellare annuale;
- indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.

2 APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

La dichiarazione di applicazione del CCNL o di CCNL equivalente

Successivamente, è necessario procedere alla valutazione di equivalenza delle tutele normative attraverso i seguenti parametri di riferimento:

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

ANAC precisa che la Stazione Appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri.

APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI: RISCHI E SANZIONI PER GLI ENTI

Modalità operative più opportune da seguire nella valutazione dei CCNL da applicare alle diverse tipologie di appalti

Esempi di CCNL applicati ad APPALTI

Appalti di LAVORI



1. Metalmeccanico-industria
2. Settore delle imprese edili ed affini
3. ...

Appalti di SERVIZI



1. Metalmeccanico-industria
2. Lavanderia industriale
3. Igiene ambientale
4. Ristorazione collettiva
5. Settore turismo - Comparto aziende alberghiere
6. Settore pulizia e multiservizi
10. Settore vigilanza e servizi fiduciari
11. Settore del terziario della distribuzione e dei servizi
12. Settore servizi di call center tlc
13. Settore soccorso alpino
14. ...

Appalti «TERZIARIO»



1. Settore cooperative
2. Settore socio-sanitario assistenziale educativo
3. Strutture associative ANFASS ONLUS
4. ...

Applicazione CCNL per appalti: rischi e sanzioni per gli Enti

03

Q&A





Quesiti

1. **QUAL È IL CCNL IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CON POSA IN OPERA (INSTALLAZIONE O MONTAGGIO)?**

Molto dipende dalla tipologia della fornitura. La posa di un cavo elettrico è al limite definibile come installazione mentre, ad esempio la posa di arredi è definibile come montaggio degli stessi

2. **LA GARANZIA RICONOSCIUTA PER I LAVORATORI IN SUBAPPALTO RISPETTO AI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE, VALE ANCHE PER I SUBAFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AL 2%? GRAZIE**

Si. Ai sensi dell'art. 119 del Codice Appalti: «Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare»

3. **CHIEDO CONFERMA CHE RIBASSO È UNICO E SI APPLICA ALLA BASE D'ASTA INCLUSIVA COSTO LAVORO. IL COSTO DEL LAVORO DELL'O.E. È DICHIARATO IN ALLEGATO ALL'OFFERTA E SE PIU' BASSO DI QUELLO INDICATO DALLA S.A. COMPORTA SEMPRE VERIFICA DI CONGRUITÀ**

Si, il ribasso si applica all'intero montante a base d'asta. Va indagato il costo del lavoro se diverso (in aumento e/o in diminuzione) rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante

4. **SITRATTA DI COSTO DELLA MANODOPERA O PIU' GENERICAMENTE DI COSTO DEL LAVORO CHE DEVE ESSERE APPLICATO ANCHE AI SERVIZI AVENTI NATURA INTELLETTUALE? E NEL CASO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL SINGOLO QUALE L'AVVOCATO, INGEGNERE, ETC?**

Si vedano le slide di oggi

5. **PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI È OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEL CCNL?**

Si

6. **LAVORO CAMBIO PAVIMENTI. CCNL INDIVIDUATO: EDILE. DA VISURA LA DITTA, PRINCIPALE "COMMERCIO MATERIALI EDILI", SECOND, "FINITURE EDIFICI. NO ISCRITTA A CASSA EDILE. È SUFFICIENTE DICHIARARE DI APPLICAZIONE CCNL EDILE? E CON IL DURC?**

Con operai DURC e contrattualizzazione obbligatoria

7. **UN APPALTO IN CORSO (AFFIDATO PRIMA DEL D.LGS 36/23), CHE PREVEDEVA GIÀ DA CAPITOLATO DI RICONOSCERE L'AUMENTO INFLAZIONISTICO ANNUALE PER ADEGUAMENTO DEI COSTI, PUÒ/DEVE PROVVEDERE ANCHE AGLI AUMENTI LEGATI AI MAGGIORI COSTI PER I RINNOVI CONTRATTUALI?**

L'appalto segue le disposizioni di legge all'atto della sottoscrizione del contratto

8. **QUALI REGOLE E PRINCIPI APPLICARE PER INDIVIDUARE IL CCNL PIÙ CONFACENTE AFFIDAMENTO?**

Si veda slide di oggi



Quesiti

9. NEL CASO DI APPALTO CON CLAUDSOLA SOCIALE, IL CALCOLO DEVE ESSERE FATTO TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL COSTO MEDIO DELLE TABELLE MINISTERIALI E DEI LIVELLI CHE LA PA RITIENE NECESSARI O VANNO CONSIDERATI I LIVELLI DEL PERSONALE IN SERVIZIO IN QUEL MOMENTO?

Per il costo della manodopera potrebbero essere indicati, aggiornandoli, i costi sostenuti con le figure professionali che hanno svolto le attività se il futuro appalto è il proseguo delle medesime funzioni di quelle offerte dal fornitore uscente

10. VA SEMPRE INDIVIDUATO IL CCNL, A PRESCINDERE DALL'IMPORTO? AL DI SOTTO DI EURO 5.000,00 ABBIAMO RICEVUTO INDICAZIONE, IN PRECEDENTI WEBINAR, CHE NON È NECESSARIO INDIVIDUARLO. È CORRETTO? QUANDO L'INDICAZIONE DEL CCNL NON È APPLICABILE?

Va indicato ad eccezione dei servizi intellettuali e della fornitura senza posa in opera

11. APPLICAZIONE E RISCHI CONNESSI AGLI APPALTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

Medesimi degli appalti non PNRR esaminati nelle slide di oggi

12. COME POSSIAMO NOI SAPERE A QUALE CCNL ADERISCONO I VARI OPERATORI ECONOMICI?

Bisognerebbe al limite identificare il CCNL più appropriato per quel determinato affidamento relativamente alle attività dell'appalto e non rispetto agli operatori economici che potrebbero partecipare alla procedura di affidamento

13. In fase di predisposizione della documentazione di gara, quali sono i criteri per individuare il contratto collettivo applicabile per la specifica gara?

Vedi le slide di oggi

14. Come può la SA verificare la congruità del CCNL indicato dall'OE nel caso in cui questo sia diverso da quello indicato dalla SA?

Vedi le slide di oggi

15. Quali sono i criteri operativi per verificare l'equivalenza del CCNL indicato dall'OE?

Vedi le slide di oggi

16. La verifica di equivalenza del CCNL in quale fase dev'essere verificata? In fase di valutazione delle buste amministrative per tutti gli operatori economici? Oppure per il solo OE primo in graduatoria quindi in fase di apertura delle offerte economiche?

Per il primo classificato

17. Verificata la non equivalenza del CCNL indicato dall'OE, la SA deve disporre l'esclusione in via automatica?

Sì, qualora la Stazione Appaltante riuscisse a dimostrare che il CCNL equivalente proposto dall'operatore economico risultasse non avere le medesime tutele a pari di quello indicato dalla Stazione Appaltante stessa in fase di gara allora quest'ultima può al limite procedere per l'esclusione dell'Operatore Economico



Grazie per l'attenzione